# MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2018

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici

rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013.

(18A02846)

(GU n.93 del 21-4-2018)

 IL DIRETTORE GENERALE

 della prevenzione sanitaria

 Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante

«Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici»

e successive modificazioni, in particolare l'art. 35;

 Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in

particolare, l'art. 7, comma 1, lettera c), che demanda alle Regioni

l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli

sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche»;

 Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali

generali», in particolare, il comma 1, lettera d), a tenore del

quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed

esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate

rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati

ai dirigenti»;

 Visto il decreto dirigenziale 6 febbraio 2017, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 63, del 16 marzo 2017, ultimo in materia,

concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione alle

operazioni relative all'impiego di gas tossici, rilasciate o

revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012;

 Considerato che ai sensi del suindicato regio decreto 9 gennaio

1927, n. 147, l'«utilizzazione, custodia e conservazione» dei gas

tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione

rilasciata dalla preposta Autorita' competente sanitaria;

 Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono

essere persone di accertata idoneita' fisica e morale e di

riconosciuta professionalita' attestata dalla patente di abilitazione

di cui al Capo VII, del summenzionato regio decreto 9 gennaio 1927,

n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative

all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento

di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal

medesimo regio decreto;

 Tenuto conto che la patente di abilitazione alle operazioni

relative all'impiego di gas tossici e' soggetta a revisione periodica

quinquennale ai sensi del richiamato, art. 35, del regio decreto 9

gennaio 1927, n. 147 e puo' essere revocata quando vengono meno i

presupposti del suo rilascio ai sensi dell'art. 36, del medesimo

regio decreto e decade se non e' rinnovata in tempo utile;

 Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti di

abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici

rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013;

 Decreta:

 Art. 1

 1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art.

35, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e' disposta la

revisione delle patenti di abilitazione alle operazioni relative

all'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1°

gennaio - 31 dicembre 2013.

 Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la

registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana.

 Roma, 20 febbraio 2018

 Il direttore generale: D'Amario

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2018

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 543

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |